



COMUNE DI PERAROLO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 27 del 30/12/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2026.

Il giorno trenta dicembre 30/12/2025, alle ore 19:30, presso la sede comunale, si riunisce l'organo consiliare.

Sessione ordinaria, Seduta pubblica, di Prima convocazione.

Sono presenti:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	SVALUTO FERRO PIER LUIGI	X	
2	AGNOLI MAURIZIO	X	
3	ZANGRANDO ELISA	X	
4	SONAGGERE ALESSIO	X	
5	DAVID LUCA	X	
6	CITTADELLA MANUEL	X	
7	PANCIERA FRANCO	X	
8	KRATTER STABILE GABRIELE	X	
9	MAIEROTTI EMANUELE	X	
10	VECELLIO NICOLA MARIO	X	
11	SVALUTO MOREOLO GIOVANNI BATTISTA	X	

Partecipa alla seduta l'assessore esterno Boni Nadia.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Luana Zaccaria , il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 29 del 28/12/2025, sotto riportata;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 e allegati;

UDITO l'intervento del Presidente il quale spiega che le aliquote IMU sono invariate rispetto l'anno precedente;

POSTA in votazione dal Presidente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto non essendo pervenute richieste di intervento;

VISTO l'esito della votazione palese per alzata di mano:

presenti	n. 11
votanti	n. 11
astenuti	n. 0
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n.

e quindi a voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Indi, riconosciuta l'urgenza al fine di procedere all'approvazione del bilancio di previsione, con voto separato espresso per alzata di mano:

presenti	n. 11 Consiglieri
votanti	n. 11 Consiglieri
astenuti	n. 0 Consiglieri
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. 0

e quindi a voti unanimi

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2025,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), reca la disciplina della nuova IMU (Imposta Municipale Propria) e dispone testualmente che «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata normativa, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, come riportati in appresso:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.»;

VISTO:

-il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, che disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU;
-l'adempimento previsto dall'articolo 1 commi 756 e 757 della Legge 160/2019, che trova concreta applicazione in forza del Decreto ministeriale 6 settembre 2024;
-che il Ministero delle Economia e delle Finanze, con il D.M. 7 luglio 2023 ha individuato le fattispecie per le quali i comuni posso diversificare le aliquote IMU;
-che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del citato Decreto: *"la delibera approvata senza il prospetto elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui al comma 1, non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, comma da 761 a 771, della legge n. 160 del 2019"*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento sull' Imposta Municipale Propria in vigore;

PROPONE

1. Di approvare per l'anno 2026, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le agevolazioni riguardanti l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

ALIQUOTA DI BASE Si applica a tutte le unità immobiliari che non rientrano nelle categorie per le quali è deliberata un'apposita aliquota ridotta e alle aree edificabili.	0,86 %
ALIQUOTA PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D" Fattispecie introdotta dall'art. 1, comma 380, lettera f), della legge 24.12.2012, n. 228. Il gettito ad aliquota di base dello 0,76% è riservato allo Stato.	1,06%
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8, A/9 Si applica per l'abitazione principale del soggetto passivo appartenente alle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, purché appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 e nel limite di una per ogni categoria.	0,50%

Per l'anno 2026 si applicano all'IMU le seguenti riduzioni ed agevolazioni:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione compete a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una sola unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione.

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 27.12.2019, la presente deliberazione diverrà efficace a seguito dell'avvenuta sua pubblicazione entro i termini prescritti sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dottor Pier Luigi Svaluto Ferro

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Luana Zaccaria